

MOZIONE

Salario minimo legale: per una legge di applicazione fedele allo spirito dell'articolo costituzionale

del 16 ottobre 2017

Premessa

Dopo la recente sentenza del Tribunale federale, che chiarisce i margini di manovra dei Cantoni nel decretare salari minimi legali, il Consiglio di Stato si appresta ad elaborare e sottoporre al Parlamento un progetto di legge in applicazione dell'iniziativa costituzionale accolta dal popolo nel giugno 2015 (art. 13 cpv. 3 e art. 14 cpv. 1 lett. a della Costituzione).

In relazione all'elaborazione di questo testo di legge e del relativo regolamento, i sottoscritti deputati notificano le seguenti considerazioni e proposte con l'auspicio che il Consiglio di Stato voglia tenerle presenti nella formulazione del progetto di legge.

Lo spirito della modifica costituzionale

La modifica della Costituzione cantonale ruota soprattutto attorno ai due perni seguenti:

- tutelare livelli retributivi che consentano un tenore di vita dignitoso;
- mirare a questo obiettivo per il tramite di un intervento complementare delle parti sociali e del Cantone, tenendo segnatamente presenti le medie salariali nazionali.

La legge di applicazione, benché la sentenza del Tribunale federale circoscriva i margini di manovra del Cantone, non deve eludere questo duplice indirizzo esplicitamente votato dal popolo. Diversamente se ne tradirebbero gli intenti e le attese.

Salario sociale e salari di natura economica

Da un profilo generale, la legge di applicazione dovrebbe perciò tendere a delineare una politica salariale che, con il concorso delle parti sociali e dello Stato, sradichi retribuzioni che sono fonte di povertà e favorisca livelli salariali in linea con quelli nazionali (seppur inferiori ai salari mediani delle differenti categorie professionali trattandosi di salari minimi).

In questo contesto il Cantone dovrebbe svolgere un ruolo duplice:

- decretare, nei limiti posti dalla giurisprudenza, un salario minimo a carattere sociale allo scopo di prevenire situazioni di povertà (working poor). Da questo profilo, i livelli di reddito relativi alle prestazioni complementari AVS/AI sono quelli indiscutibilmente più consoni;
- favorire la diffusione di salari a carattere economico, che, oltre a consentire un tenore di vita dignitoso, siano adeguatamente al passo con i livelli nazionali. Secondo il TF, il Cantone non può intervenire direttamente. Può tuttavia sostenere e incentivare le parti sociali a concorrere all'obiettivo sancito dalla Costituzione con la regolazione contrattuale delle condizioni di lavoro. Questo compito dello Stato è del resto convalidato dalla necessità di scongiurare che l'adozione di un salario minimo sociale eserciti un effetto di livellamento verso il basso e induca qualche impresa a disdire accordi contrattuali per attenersi al salario minimo legale.

Senza questo impegno il Cantone disattenderebbe la volontà del popolo codificata dai menzionati articoli della Costituzione.

Sostegno alle parti sociali

Accanto alla fissazione di un salario minimo sociale, la legge di applicazione e il relativo regolamento dovrebbero pertanto contenere disposizioni che supportino e portino le parti sociali ad una azione di copertura contrattuale dei vari rami ancora più efficace, richiamando la Legge sull'Ufficio cantonale di conciliazione¹ e riconoscendo il ruolo primario degli interlocutori sociali in materia retributiva.

Per favorire questo indirizzo la legge potrebbe, ad esempio, prevedere:

- la costituzione di una Commissione consultiva incaricata di collaborare con il Consiglio di Stato all'applicazione della legge stessa², seguire l'evoluzione dei livelli salariali, promuovere campagne di diffusione dei contratti collettivi;
- il rafforzamento del ruolo dell'Ufficio cantonale di conciliazione nel favorire la conclusione di contratti collettivi di lavoro;
- l'assegnazione dei mandati pubblici e degli appalti prioritariamente ad imprese firmatarie di contratti collettivi.

I sottoscritti deputati sollecitano perciò il Consiglio di Stato, nell'elaborazione della legge di applicazione e del relativo regolamento:

- **a decretare un salario minimo a carattere sociale prendendo come riferimento le prestazioni complementari AVS/AI;**
- **ad incentivare e sostenere l'azione delle parti sociali volta ad attuare, tramite i contratti collettivi di lavoro, una concreta regolazione nei vari ambiti lavorativi.**

Lorenzo Jelmini
Giorgio Fonio

¹Si veda tra l'altro l'art. 2 cpv. 1 lett. a) e l'art. 16 della Legge sull'Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011.

²Per esempio come prevedono gli art. 77 e 77a della «Loi cantonale sur l'emploi et l'assurance-chômage» del Canton Neuchâtel (<http://www.ne.ch/medias/Pages/170831-salaire-minimum.aspx>).